



EMILIA VERMIGLIO

Il rilascio del *voucher* in luogo del rimborso del biglietto: il difficile bilanciamento tra interessi del vettore e del passeggero nelle misure di contenimento del contagio da covid-19

Con l'art. 88 *bis* del d. l. del 17 marzo 2020 n. 18, introdotto dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, il legislatore nazionale ha previsto la facoltà per il vettore di rilasciare un *voucher* in luogo del rimborso del biglietto nel caso di contratti di viaggio non eseguiti a causa della pandemia da Covid-19, senza che sia prevista una espressa facoltà di scelta del consumatore, né tanto meno una sua accettazione.

Le modalità di attribuzione del *voucher*, a seguito della mancata esecuzione del trasporto, così come designate dalla normativa in materia, appaiono in netto contrasto con l'assetto eurounitario di regole a tutela del passeggero e risultano altresì confliggenti, da un punto di vista sistematico, con i principi della contrattualistica. Analoghe considerazioni possono farsi valere per il rimborso di quanto già pagato dal viaggiatore o dall'organizzatore per il pacchetto turistico.

Per superare l'*impasse* in cui la normativa nazionale si trova, la Commissione europea è intervenuta con la raccomandazione 2020/648/Ue per fornire delle indicazioni di massima agli Stati membri al fine di assicurare una effettiva tutela agli interessi del passeggero e del viaggiatore, in un'ottica di maggiore collaborazione con il vettore.

Al riguardo è apparsa necessaria una disamina della disciplina vigente e delle indicazioni della Commissione, verificando in che termini poi il legislatore nazionale abbia inteso adeguarsi a quest'ultime, e riscontrando, inoltre, quale sia l'orientamento della prima giurisprudenza formatasi sul punto.

Issuance of a voucher instead of Reimbursement of the Ticket: the Difficult Balance between Carrier and Passenger Interests in the Containment of Covid-19 Contagion

Law No. 27 of April 24, 2020, introduced Article 88 bis to Law Decree No. 18 of March 17, 2020. With said norm, the national legislator provided the possibility for the carrier to issue a voucher instead of reimbursing the ticket, in case of travel contracts not performed due to the Covid-19 pandemic, without an express possibility by the customer to choose or to accept.

The methods of issuing the voucher, following the cancellation of the transport, as provided by the relevant legislation appear in stark contrast with the EU rules on protection of passenger and are also conflicting, from a systemic point of view, with contract principles. Similar considerations may be made for the reimbursement of the amount already paid by the traveler or organizer of the tourist package.

To overcome the impasse in which the national legislation finds itself, the European Commission intervened with EU Recommendation 2020/648 to provide general guidelines to Member States in order to ensure effective protection of the interests of the passenger and traveler, for greater collaboration with the carrier.

In this regard it was necessary a review of the legislation in force and of the indications of the Commission, verifying how the national legislator complied with said indications, and also ascertaining the trend of the first court decisions issued on the matter.